

commissioni impartite da Pio IV per la Spagna. Queste riguardavano specialmente l'iniqua violazione del diritto canonico col così detto *recurso de fuerza*, un uso rispondente al francese *appel comme d'abus*, a mezzo del quale il governo spagnolo in corrispondenza coll'esercizio del *placet* attuava una soprintendenza su tutti gli atti della giurisdizione ecclesiastica in virtù della ritenzione (*retención*) delle bolle papali. In conseguenza qualsiasi persona colla via del *recurso de fuerza* poteva trovare riparo presso il consiglio reale contro una sentenza che pareva ingiusta del giudice ecclesiastico, fosse pur questi vescovo o nunzio: era eccezzuato soltanto il tribunale dell'Inquisizione. Se il consiglio accoglieva il *recurso*, veniva sospeso qualunque si fosse altro procedimento del giudice ecclesiastico e prodotta la nullità degli atti da lui ciò non ostante compiuti. Poteva proporre la ritenzione di una bolla pontificia anche chi soffrisse o temesse una violenta lesione del suo diritto (*fuerza*) dalla medesima. Del *recurso* facevasi spesso uso: non solo laici e chierici, ma anche vescovi vi ricorrevano contro le decisioni di bolle o commissioni apostoliche, se non erano di loro soddisfazione.¹ Oltracciò intervenivano numerose altre violenze contro la giurisdizione ecclesiastica col fatto che le autorità laiche mettevano le mani sui chierici e li carceravano persino nelle chiese. Già Pio IV aveva elevato lagnanze in proposito.

Le violazioni dell'autorità della Santa Sede e della libertà ecclesiastica da parte del governo spagnolo non sfuggirono neanche al Castagna, il quale insieme riconobbe chiaramente che solo con grande difficoltà era possibile rimediare completamente su questo terreno: trattavasi infatti di consuetudini già da lungo tempo radicate, alle quali il re ed i suoi ministri tenevano con tenacia. D'altra parte però sperava molto dal sentimento cattolico di Filippo II, che egli cercava di scusare personalmente al possibile attribuendo la colpa principale ai ministri.²

Ciò nonostante toccò al Castagna di sperimentare entro breve tempo quanto dovesse essere spinoso l'ufficio di rappresentante del papa alla corte di Filippo II. Erano senz'altro oltremodo grandi le difficoltà consistenti nelle stesse questioni da trattare, spesso molto imbrogliate. Nè rimasero le uniche. Il nunzio, ad esempio, si lagna ripetutamente del lento corso dei negozi, del

¹ Cfr. PHILLIPS II, 569 s.; FRIEDBERG 546 s.; PHILIPPSON, *Philipp II*, 273 s.; HINSCHIUS VI 1, 216 s.; ISTURIZ in *Annuaire de l'université de Louvain* 1907, 384 s., ove altra bibliografia. Nel suo *Practicarum questionum liber* scritto nel 1558 e più volte stampato (ad es. Antverpiae 1627) il canonista spagnolo DIEGO DE COVARRUVIAS difende vivamente il *recursus ad principem*; vedi EICHMANN, *Der Recursus ab abusu*, Berlin 1903, 121 s.

² V. *Corresp. dipl.* I, 179 s., 181, 363.